



# **COMUNE DI BICCARI**

**Provincia di Foggia**

## **REGOLAMENTO**

**per l'accertamento e la riscossione delle**

**ENTRATE TRIBUTARIE**

## **Art.1 - Oggetto**

1.Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2.Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n.142 e nel decreto legislativo 25.2.1995, n.77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

**TITOLO I**  
**ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

## **Art . 2 - Individuazione**

1.Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta sulla pubblicità;
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- canoni raccolta e depurazione acque;
- tassa per l'applicazione di spazi ed aree pubblici.

## **Art.3 - Regolamenti specifici**

1.Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

## **Art.4 - Determinazione aliquote e tariffe**

1.La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art.32- lett. g- della L.142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2.Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione delle tariffe, sono formulate entro il termine previsto dall'art.20 del regolamento locale di contabilità approvato il 21.11.1997, per la predisposizione dei documenti previsionali annuali, inviate al revisore dei conti e depositate nei termini e con gli effetti di cui al capo III del richiamato regolamento di contabilità.

3.Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

## **Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni, detrazioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni, detrazioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art.4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni detrazioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

TITOLO II  
GESTIONE DELLE ENTRATE

## **Art.6 - Soggetti responsabili della gestione**

1.La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al responsabile dei servizi economico finanziario.

2.Egli può delegare tutta o parte dell'attività da gestire ad uno o più dipendenti di idonea qualifica funzionale, ferma restando in capo al delegante la responsabilità complessiva dei tributi.

3.Il responsabile o, per sua delega, i singoli delegati provvedano a porre in atto quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse.

4.I delegati di cui al precedente comma 2 trasmettono al responsabile del servizio economico – finanziario copia delle documentazioni in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt.21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n.77, entro i dieci giorni all'accertamento medesimo.

## **Art.7 - Modalità di pagamento**

1.In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
- c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d. assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art.24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art.45 del R.D. 21 dicembre 1993 n.1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

2.Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione sia volontaria che coattiva, è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

#### **Art.8 - Attività di riscontro**

1. Il responsabile del servizio economico-finanziario ovvero i delegati di ciascuna entrata, a mente del precedente art. 6, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. La Giunta comunale, su proposta motivata del responsabile dei servizi finanziari, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

#### **Art.9 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria**

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dal messo comunale anche tramite servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art.10 - Autotutela**

1. Il responsabile del servizio economico-finanziario può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Lo stesso è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il responsabile può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

3. gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni semestre.

### **Art.11 - Rappresentanza dell'ente in giudizio - Conciliazione giudiziale**

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il responsabile del servizio economico-finanziario è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.

2. Egli può accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art.42 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546.

3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relazione alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

### **Ar .12 - Dilazione di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n.602 e al D.P.R. 28.1.1998, n.43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due consecutive rate;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinari ogni singola entrata;
- inesistenza di morosità per lo stesso od altro tributo;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazione e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, sol-

tanto previo versamento di un importo corrispondente al 30% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a £. 5.000.000, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

### **Art.13 - Sanzioni**

1.Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi – salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449 – si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

**TITOLO III**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

## **Art.14 - Forme di riscossione**

1.La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973, n.602 e dal D.P.R. 28.1.1998 n.43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2.Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910, n.639.

## **Art.15 - Procedure**

1.Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art.9.

2.Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

## **Art.16 - Abbandono del credito**

1.Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di £.20.000 complessive.

2.L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3.L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del servizio economico-finanziario.

## **Art.17 - Vigenza**

1.Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1°gennaio 2000.

## **Art.18 - Formalità**

1.Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art.52, 2° comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso della Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.